ATTUALITÀ

Nuovi documenti in appello tributario: la Cassazione chiarisce il regime transitorio

di **Gennaro Nunziato** · 1 luglio 2026, 11:38

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 20127 del 16 giugno 2026, ha gettato luce su una questione cruciale riguardante la produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello tributario, alla luce delle recenti riforme e delle pronunce della Corte Costituzionale. La decisione si concentra sull'applicabilità intertemporale delle nuove norme, offrendo un chiarimento fondamentale per i contribuenti e i professionisti del settore.

La decisione della Cassazione e il rinvio alla Corte Costituzionale

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), ha cassato con rinvio una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria. La commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata dall'ADER in appello, ritenendo applicabile il novellato articolo 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dal D.Lgs. n. 220 del 2023. Tale norma, come noto, limita fortemente la possibilità di introdurre nuove prove in secondo grado. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato che tale interpretazione non teneva conto del corretto regime transitorio, come delineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 36 del 2025.

Il principio del "Tempus Regit Actum" e la tutela dell'affidamento

La Consulta, con la citata sentenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 220 del 2023 nella parte in cui prevedeva l'applicazione immediata della riforma ai giudizi di appello instaurati dopo la sua entrata in vigore, indipendentemente dalla data di instaurazione del primo grado. La Corte Costituzionale ha ravvisato in tale estensione una lesione irragionevole del principio di affidamento delle parti e della prevedibilità delle regole processuali, poiché incideva retroattivamente su scelte difensive già compiute sotto la vigenza della disciplina precedente.

La conferma della Cassazione: la data del ricorso introduttivo è determinante

In conformità con il principio affermato dalla Corte Costituzionale, la Cassazione ha stabilito che per i giudizi tributari in cui il ricorso introduttivo di primo grado è stato depositato anteriormente al 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore della riforma, continua ad applicarsi la disciplina previgente. Di conseguenza, resta valida la facoltà per le parti di produrre nuovi documenti anche in appello, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, senza dover dimostrare la non imputabilità dell'omesso deposito nel grado precedente.

Implicazioni pratiche per la difesa nel contenzioso pendente

Questa pronuncia della Cassazione offre una tutela significativa per i contribuenti e i loro difensori che hanno avviato il contenzioso prima della riforma del 2024. È fondamentale, dunque, verificare con precisione la data di deposito del ricorso di primo grado per determinare quale regime probatorio sia applicabile in appello, garantendo così la piena esplicazione del diritto di difesa e la possibilità di produrre documentazione cruciale per l'esito del giudizio, anche in una fase successiva.

Articolo pubblicato su Istituzioni24: https://www.istituzioni24.it/2026/07/01/nuovi-documenti-in-appello-tributario-la-cassazione-chiarisce-il-regime-transitorio/

© 2026 Istituzioni24